SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1197-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1978

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia

---

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente normativa sul trattamento economico in favore del benemerito personale dei molti Corpi di polizia, comunque e variamente impegnati, comprende una serie di indennità — quella d'istituto, la integrativa speciale, l'assegno perequativo, il supplemento giornaliero — non tutte e soltanto parzialmente conglobate nello stipendio con le comprensibili conseguenze sulla pensione, sulla tredicesima mensilità e sulla indennità di buonuscita.

Questo insieme di norme, comprensibile per le condizioni generali del bilancio statale, non ha certamente il gradimento degli interessati e non ha trovato nella presente legislatura il consenso per ulteriori proroghe da parte del legislatore, non solo in omaggio al servizio fedele e pieno di sacrifici di quanti garantiscono la civile convivenza e le libertà individuali e collettive, ma anche nello sforzo che il Parlamento va realizzando — come ha dimostrato la legge 27 maggio 1977, n. 284 — per rendere omogenei i trattamenti economici e per far comprendere tutte le voci nella busta-paga dei dipendenti statali, che per quanto attiene alle Forze di polizia, percepiscono in atto l'indennità mensile d'istituto, secondo il seguente prospetto:

CLASSE A

(Personale celibe o vedovo con prole fruente alloggio gratuito)

GRADI	Già in godimento	Aumento previsto	Totale
Tenente colonnello e Maggiore	113.000	50.000	163.000
Ufficiali inferiori e Marescialli	98.000	50.000	148.000
Brigadieri e Vicebrigadieri	85.000	50.000	135.000
Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti	80.000	50.000	130.000

CLASSE B

(Personale coniugato o vedovo con prole senza alloggio gratuito)

GRADI	Già in godimento	Aumento previsto	Totale
Tenente colonnello e Maggiore	127.000	50.000	177.000
Ufficiali inferiori e Marescialli	120.000	50.000	170.000
Brigadieri e Vicebrigadieri	112.000	50.000	162.000
Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti	107.000	50.000	157.000

CLASSE A — AL 4° SESSENNIO

(Personale celibe o vedovo con prole fruente alloggio gratuito)

GRADI	Già in godimento	Aumento previsto in conseguenza dei sessenni	Totale
Tenente colonnello e Maggiore	163.000	81.500	244.500
Ufficiali inferiori e Marescialli	148.000	74.000	222.000
Brigadieri e Vicebrigadieri	135.000	67.500	202.500
Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti	130.000	65.000	195.000

CLASSE B — AL 4° SESSENNIO

(Personale coniugato o vedovo con prole senza alloggio gratuito)

GRADI	Già in godimento	Aumeto previsto in conseguenza dei sessenni	Totale
Tenente colonnello e Maggiore	177.000	81.500	258.500
Ufficiali inferiori e Marescialli	170.000	74.000	244.000
Brigadieri e Vicebrigadieri	162.000	67.500	229.500
Appuntati, Carabinieri e gradi corrispondenti	157.000	65.000	222.000

Onorevoli senatori, col seguente disegno di legge analoghi miglioramenti vengono concessi al personale civile di ruolo e non di ruolo degli Istituti di prevenzione e pena a titolo di indennità di servizio penitenziario (il che deve condurre all'esclusione del beneficio per quanti, risiedendo negli uffici ministeriali, non svolgono siffatto delicato lavoro). Così come viene perfezionato il vigente sistema di altre indennità (quella per le vigilatrici penitenziarie, quella pei servizi di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, nonchè quella per l'aeronavigazione per piloti e osservatori di volo, per elicotteristi e specialisti), consentendone anche la cumulabilità, al fine di non disincentivare la partecipazione a tale delicatissima funzione di prevenzione e di lotta alla criminalità.

Onorevoli senatori, nonostante la pesantezza attuale del bilancio statale, Commissione e Governo hanno unanimemente trovato l'accordo sull'aumento di 50 mila lire mensili dal 1° aprile scorso e sulla ulteriore pensionabilità di trenta mila lire mensili

con la medesima decorrenza: il che fa aumentare di circa 50 miliardi annui la prevista spesa annua di 156 miliardi.

La Commissione ha, altresì, deliberato di non assorbire, ma di conservare all'ordine del giorno il disegno di legge n. 129, d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, al fine di realizzare — ci si augura tra breve — il conglobamento nello stipendio dell'intera gamma delle molteplici indennità.

Con queste valutazioni e considerazioni si raccomanda l'approvazione del disegno di legge licenziato dalla 1ª Commissione, ispirato alla razionalizzazione del sistema retributivo, nonchè alla perequazione, a seguito dello scadimento del potere di acquisto della moneta e dell'aggravarsi del servizio, nei confronti dei tutori dell'ordine democratico, che danno da tempo prove convincenti del loro altissimo senso del dovere, costantemente rischiando il bene prezioso della vita per la difesa dello Stato democratico.

MURMURA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 maggio 1978

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1197, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell'indennità mensile per servizio d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, alle appartenenti al Corpo di polizia femminile, al personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di lire 50.000.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell'indennità mensile per servizio d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo di polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonchè agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale, sono aumentate di lire 50.000.

A decorrere dalla stessa data le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio d'istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.

Art. 2.

Per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° aprile 1978, la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto è elevata, a partire dalla predetta data, da lire 80.000 mensili a lire 110.000 mensili.

A decorrere dal 1° aprile 1978 le pensioni spettanti al personale delle categorie indicate nell'articolo 1, cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo di lire 20.000 da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 1978 l'indennità mensile di servizio penitenziario prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, in favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria è aumentata di lire 50.000.

L'indennità di cui al comma precedente è pensionabile limitatamente all'importo di lire 80.000 mensili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni dal servizio fino al 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo di lire 16.000, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

All'attribuzione delle maggiorazioni previste dal secondo e terzo comma provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

A decorrere dal 1° aprile 1978 l'indennità mensile di servizio penitenziario prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, in favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è aumentata di lire 50.000.

Per le categorie di personale indicate nel precedente comma, l'indennità mensile di servizio penitenziario è pensionabile, a decorrere dal 1° aprile 1978, per un importo massimo di lire 110.000 mensili.

A favore dello stesso personale cessato dal servizio fino al 31 marzo 1978 e dei congiunti del medesimo, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 2.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

Sono abrogati dalla stessa data il secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 155, ed il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Art. 4.

L'indennità oraria di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, è raddoppiata a decorrere dal 1° aprile 1978.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 156 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 5.

L'indennità oraria di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli Istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è aumentata a lire 700.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 203 miliardi e 61 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.